

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE

n. 2147

del 3-12-2021

O G G E T T O

Definizione transattiva della vertenza RG n. 6881/2020 avanti al Tribunale di Vicenza tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica ed i sigg.ri P.A. e D.P.M. in materia di responsabilità professionale sanitaria.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2431

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 14.11.2018 veniva acquisita al prot. n. 114265 dell'Azienda ULSS 8 “Berica” la richiesta della sig.ra P.A., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore e D.P.V.M., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali connessi alle lesioni asseritamente riconducibili ad errori commessi dai sanitari in occasione del parto e nell'esecuzione del taglio cesareo in data 01.11.2016 presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza. La richiesta risarcitoria era quantificata in Euro 164.276,10, oltre interessi, rivalutazione e spese legali e medico-legali.

Il sinistro in oggetto rientra tra i danni in gestione diretta aziendale, secondo il modello introdotto dalla DGRV n. 573/2011 e ss.mm. ed integrazioni.

Nelle more dell'istruttoria stragiudiziale, in data 09.12.2020 (prot. n. 119510), i coniugi P.A. e D.P.M., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore D.P.M.V., notificavano all'Azienda il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. promosso avanti al Tribunale di Vicenza (R.G. 6881/2020), al fine di veder accertata la responsabilità del personale dell'ULSS nella causazione dei danni lamentati.

L'Ente, con deliberazione del Direttore Generale n. 2043 del 28.12.2020, autorizzava la costituzione in giudizio e conferiva mandato defensionale all'avv. Andrea Leoni del foro di Verona.

Il procedimento di istruzione preventiva si concludeva con il deposito della CTU a firma del dr. Antonio Genco, il quale riconosceva la responsabilità degli operatori dell'ULSS in relazione ai soli danni subiti dalla sig.ra P.A., imputabili ad una non corretta applicazione della ventosa, mentre escludeva tale responsabilità in relazione alle lesioni riportate dalla neonata.

Il CTP aziendale dr. Vito Cirielli riteneva di condividere la valutazione operata del CTU in ordine al danno biologico permanente (10 %) e considerava opportuna la via conciliativa, essendo stata abbattuta in misura considerevole la quantificazione avversaria di tale voce di danno (25%).

Le trattative intercorse tra i legali delle parti a seguito del deposito della CTU esitavano in una proposta di definizione transattiva della lite formulata dal difensore dell'Ente, acquisita al prot. n. 104268 del 12.20.2021, che prevedeva la corresponsione alla danneggiata P.A. di un importo onnicomprensivo di Euro 44.728,98, a tacitazione di ogni pretesa; tale proposta veniva valutata dal difensore dell'Ente come conveniente, in quanto vedeva un abbattimento degli importi richiesti da controparte all'inizio delle trattative a titolo di personalizzazione del danno (dal 30 al 10%), nonché in considerazione dei maggiori costi, soprattutto in termini di spese legali, che sarebbero derivati da un'eventuale causa di merito.

La proposta di definizione della vertenza nei limiti di Euro 44.728,98 onnicomprensivi veniva accolta dal Comitato aziendale di Valutazione Sinistri (CVS) nella seduta del 19.10.2021 e con nota in data 04.11.2021, prot. n. 113160, la Direzione Aziendale autorizzava la transazione della lite nei termini espressi dal CVS.

In data 26.11.2021, prot. n. 121987, veniva acquisito l'accordo transattivo sottoscritto dalle controparti il 23.11.2021 e già firmato dal Direttore Generale dell'Azienda, custodito agli atti dell'UOC Affari

Generali, con il quale veniva stabilita la definizione transattiva della lite pendente avanti al Tribunale di Vicenza a fronte del versamento di Euro 44.728,98.

Si propone, quindi, di prendere atto del menzionato accordo e di darvi esecuzione secondo le modalità ivi definite.”

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'accordo transattivo sottoscritto tra l'Azienda ULSS 8 "Berica" ed i sigg.ri P.A. e D.P.M., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore D.P.M.V, agli atti dell'UOC Affari Generali, a definizione della vertenza pendente tra le medesime parti avanti al Tribunale di Vicenza, procedimento R.G. n. 6881/2020;
2. di dare esecuzione all'accordo di cui al precedente punto, corrispondendo alla sig.ra P.A. la somma onnicomprensiva di euro 44.728,98, secondo le modalità definite con il medesimo atto;
3. di dare atto che la spesa che precede trova copertura al conto 1202000025 "Fondo rischi autoassicurazione anno 2021";
4. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 4-12-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 4-12-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
